

Ordinanza sul Registro nazionale di polizia

del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2019)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008¹ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP),
ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione e l'utilizzazione del Registro nazionale di polizia (Registro) previsto nell'articolo 17 LSIP.

Art. 2 Gestione del Registro e sistemi d'informazione collegati

¹ Il Registro è gestito dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni partecipanti.

² Al Registro sono collegati i sistemi d'informazione seguenti:

- a. il sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli dell'Ufficio federale di polizia (IPAS) di cui agli articoli 12 e 14 LSIP;
- b. il sistema d'informazione della Polizia giudiziaria federale (JANUS) di cui agli articoli 10, 11 e 13 LSIP;
- c. il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) di cui all'articolo 15 LSIP;
- d. la parte nazionale del sistema d'informazione Schengen di cui all'articolo 16 LSIP.

³ Non sono collegate al Registro le categorie di dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere e–f dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008².

⁴ Al Registro possono inoltre essere collegati i sistemi d'informazione di polizia dei Cantoni.

RU 2008 5059

¹ RS 361

² RS 361.2

Art. 3 Scopo del Registro

¹ Il Registro ha lo scopo di migliorare la ricerca di informazioni sulle persone fisiche e di agevolare l'assistenza giudiziaria e amministrativa.

² Esso indica se in uno dei sistemi d'informazione di polizia collegati sono trattati dati su una determinata persona.

Sezione 2: Dati e trattamento dei dati**Art. 4** Dati personali trattati nel Registro

¹ Il Registro contiene:

- a. le indicazioni necessarie per l'identificazione completa di una persona i cui dati sono trattati (cognome, cognome(i) d'affinità, nome, sesso, data e luogo di nascita, luogo d'origine, nazionalità, pseudonimo, cognome dei genitori, numero di controllo del processo);
- b. la data dell'iscrizione;
- c. il motivo dell'iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
- d. l'indicazione dell'autorità alla quale si possono richiedere ulteriori informazioni sulla persona tramite l'assistenza giudiziaria e amministrativa;
- e. l'indicazione del sistema d'informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.

² Possono essere registrati solo i dati concernenti:

- a. persone che hanno commesso un reato o vi hanno partecipato;
- b. reati che costituiscono un crimine o un delitto secondo il Codice penale svizzero, il diritto penale accessorio della Confederazione o il diritto penale cantonale.

Art. 5 Diritti d'accesso

¹ Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno accesso, per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata, le seguenti unità organizzative della Confederazione:

- a. la Polizia giudiziaria federale;
- b. il Ministero pubblico della Confederazione;
- c.³ il Servizio delle attività informative della Confederazione;
- d. il Servizio federale di sicurezza;
- e. l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;

³ Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).

- f. il servizio incaricato della gestione del RIPOL;
- g. l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981⁴ sull'assistenza internazionale in materia penale;
- h.⁵ il Corpo delle guardie di confine e la divisione principale Antifrode doganale;
- i. le autorità della giustizia militare;
- j. il Comando della sicurezza militare, per l'adempimento dei suoi compiti di polizia giudiziaria e di polizia di sicurezza in ambito militare;
- k.⁶ le autorità incaricate di effettuare i controlli di sicurezza conformemente all'articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 1997⁷ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI);
- l. il consulente per la protezione dei dati di fedpol;
- m. il responsabile di progetto e gli amministratori di sistema del fornitore di servizi informatici incaricato dal Dipartimento federale di giustizia e polizia per la manutenzione tecnica del sistema.

² Ai dati elencati nell'articolo 4 hanno inoltre accesso per mezzo di una procedura di richiamo automatizzata:

- a. le autorità di perseguimento penale dei Cantoni partecipanti;
- b. le centrali d'informazione e gli inquirenti dei comandi di polizia dei Cantoni partecipanti.

³ I diritti d'accesso ai dati sono disciplinati nell'allegato.

Art. 6 Durata di conservazione

La durata di conservazione dei dati è retta:

- a. per i dati del sistema IPAS, dall'articolo 9 dell'ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008⁸;
- b. per i dati del sistema JANUS, dall'articolo 22 dell'ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008⁹;
- c. per i dati del sistema RIPOL, dall'articolo 20 dell'ordinanza RIPOL del 15 ottobre 2008¹⁰;

⁴ RS **351.1**

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4613).

⁶ Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. 3 dell'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU **2011** 1031).

⁷ RS **120**

⁸ RS **361.2**

⁹ RS **360.2**

¹⁰ RS **361.0**

- d. per i dati del sistema N-SIS, dagli articoli 43–45 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008¹¹;
- e. per i dati dei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

Art. 7 Archiviazione

¹ In virtù dell’articolo 21 della legge federale del 19 giugno 1992¹² sulla protezione dei dati, la consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettere a–c è retta dalla legge federale del 26 giugno 1998¹³ sull’archiviazione.

² La consegna all’Archivio federale di dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera d è disciplinata dall’articolo 47 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008¹⁴.

³ La consegna per l’archiviazione di dati provenienti dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti è disciplinata dal diritto cantonale applicabile.

Sezione 3: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 8 Diritti delle persone interessate

¹ Il diritto delle persone iscritte nel Registro all’accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei dati è retto:

- a. per le registrazioni del sistema JANUS, dall’articolo 25 dell’ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008¹⁵;
- b. per le registrazioni del sistema IPAS, dall’articolo 11 dell’ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁶;
- c. per le registrazioni del sistema RIPOL, dall’articolo 17 dell’ordinanza RIPOL 15 ottobre 2008¹⁷;
- d. per le registrazioni del sistema N-SIS, dagli articoli 49–50 dell’ordinanza N-SIS del 7 maggio 2008¹⁸;
- e. per le registrazioni dai sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni partecipanti, dal diritto cantonale applicabile.

¹¹ [RU 2008 2229 4943 6305 all. n. 17, 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).

¹² RS 235.1

¹³ RS 152.1

¹⁴ [RU 2008 2229 4943 6305 all. n. 17, 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).

¹⁵ RS 360.2

¹⁶ RS 361.2

¹⁷ RS 361.0

¹⁸ [RU 2008 2229 4943 6305 all. n. 17, 2009 6937 all. 4 n. II 18. RU 2013 855 art. 57]. Vedi ora l’O dell’8 mar. 2013 (RS 362.0).

² Le persone i cui dati non sono stati trattati nei sistemi ne sono informate da fedpol tre anni dopo la ricezione della loro richiesta.

Art. 9 Responsabilità della gestione

Fedpol è responsabile della gestione del Registro. Adotta in particolare le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 10 Obblighi di diligenza

I servizi che partecipano al Registro sono responsabili del rispetto delle pertinenti disposizioni in materia di protezione dei dati in relazione ai dati da loro trattati.

Art. 11 Verbalizzazione

¹ Ogni accesso al Registro è verbalizzato. Il verbale può essere consultato esclusivamente dal consulente per la protezione dei dati di fedpol.

² Il consulente per la protezione dei dati può esaminare il verbale per i seguenti scopi:

- a. con riferimento a persone: per accertare violazioni della protezione dei dati;
- b. in modo statistico e anonimo: per lo sviluppo e l'ottimizzazione del sistema.

³ I verbali sono conservati per un anno.

Art. 12 Sicurezza dei dati

¹ Per la salvaguardia della sicurezza dei dati si applicano l'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, l'ordinanza del 26 settembre 2003²⁰ concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale nonché le istruzioni del CIC del 27 settembre 2004 sulla sicurezza informatica nell'Amministrazione federale.

² I servizi collegati prendono i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari conformemente alle disposizioni in materia di protezione dei dati, al fine di impedire l'accesso ai dati alle persone non autorizzate.

Art. 13 Regolamento per il trattamento dei dati

Fedpol emana un regolamento per il trattamento dei dati.

¹⁹ RS 235.11

²⁰ [RU 2003 3687, 2007 3401 art. 22 cpv. 2, 2010 635 all. n. 2, 2011 4491. RU 2011 6093 art. 29 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 9 dic. 2011 (RS 172.010.58).

Sezione 4: Finanziamento

Art. 14

¹ I costi per lo sviluppo e la gestione del sistema d'informazione sono coperti dalla Confederazione. La Confederazione finanzia l'allacciamento e la gestione delle linee di trasmissione dei dati fino a un raccordo centrale (distributore principale) situato nel capoluogo cantonale.

² I Cantoni assumono le spese:

- a. per l'acquisto e la manutenzione delle loro apparecchiature;
- b. per l'installazione e la gestione della distribuzione capillare sul loro territorio.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 22 novembre 2006²¹ sulla fase pilota del Registro nazionale di polizia è abrogata.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2008.

²¹ [RU 2006 4875, 2008 3215]

*Allegato*²²
(art. 5 cpv. 3)

Diritti d'accesso al Registro nazionale di polizia

X = Accesso

vide = nessun accesso

Stato maggiore fedpol

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Servizio giuridico	X	X	X	X	X
Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	X	X	X	X	X

Polizia giudiziaria federale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Centrale operativa Com I	X	X	X	X	X
Commissariato Controllo JANUS & IPAS	X	X	X	X	X
Divisione Coordinazione	X	X	X	X	X
Divisioni Indagini, Osservazione e Comando	X	X	X	X	X
Servizio di protezione dei testimoni	X	X	X	X	X

²² Nuovo testo giusta il n. II 17 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione (RU **2009** 6937). Aggiornato dal n. 5 dell'all. 3 all'O del 4 mar. 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (RU **2011** 1031), dal n. 9 dell'all. all'O del 7 nov. 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni (RU **2012** 6731) e dal n. II dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 4613).

Ministero pubblico della Confederazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Berna, Protezione dello Stato	X	X	X	X	X
Berna, Terrorismo	X	X	X	X	X
Berna, Criminalità economica	X	X	X	X	X
CC AGCI	X	X	X	X	X
Sede distaccata Zurigo	X	X	X	X	X
Sede distaccata Losanna	X	X	X	X	X
Sede distaccata Lugano	X	X	X	X	X
Consulente per la protezione dei dati	X	X	X	X	X
Comitato operativo del Ministero pubblico	X	X	X	X	X

Cooperazione internazionale di polizia

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Divisione Interventi e ricerche	X	X	X	X	X
Divisione Cooperazione operativa di polizia	X	X	X	X	X

Servizio federale di sicurezza

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Settore Analisi dei rischi	X	X	X	X	X
Divisione Sicurezza delle persone	X	X	X	X	X
Commissariato Sicurezza dei magistrati e delle rappresentanze estere	X	X	X	X	X
Commissariato Sicurezza dei visitatori stranieri	X	X	X	X	X
Divisione Sicurezza degli edifici	X	X	X	X	X
Sezione Protezione degli immobili	X	X	X	X	X

Servizi

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Divisione Sistemi nazionali di polizia	X	X	X	X	X
Ufficio centrale Armi Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica	X	X	X	X	X
Settore Tifoseria violenta	X	X	X	X	X

Ufficio federale di giustizia

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Estradizioni	X	X	X	X	X
Ambito direzionale Assistenza giudiziaria internazionale, Settore Assistenza giudiziaria	X	X	X	X	X

Corpo delle guardie di confine e divisione principale Antifrode doganale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Ambito di comando Operazioni, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Centrali d'intervento, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Pianificazione e impiego, cdi reg CGCF	X	X	X	X	X
Uffici di collegamento/CCPD, CGCF	X	X	X	X	X
Responsabili delle applicazioni e dei processi, Cdo CGCF	X	X	X	X	X
Divisione principale Antifrode doganale	X	X	X	X	X

Autorità della giustizia militare

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Cancellerie dei Tribunali militari	X	X	X	X	X
Cancellerie dei Tribunali militari d'appello	X	X	X	X	X
Cancelleria del Tribunale militare di cassazione	X	X	X	X	X
Ufficio dell'uditor in capo, Servizio giuridico	X	X	X	X	X

Sicurezza militare

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Coordinatori della centrale di analisi della situazione e della centrale d'impiego (Stato maggiore Sic mil)	X	X	X	X	X
Impiego sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Ufficiali e sottufficiali di polizia giudiziaria delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
Polizia militare della circolazione, sottufficiali delle centrali d'impiego (regioni PM)	X	X	X	X	X
S spec PM Sic mil: Servizio controinformazioni e Stato maggiore	X	X	X	X	X
Postazioni della PM ter	X	X	X	X	X

Stato maggiore dell'esercito/Cancelleria federale

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Autorità di controllo della Confederazione competenti per controlli di sicurezza relativi alle persone	X	X	X	X	X

Servizio delle attività informative della Confederazione

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Lotta contro il terrorismo	X	X	X	X	X
Lotta contro l'estremismo	X	X	X	X	X
SI / Controspionaggio	X	X	X	X	X
Non proliferazione	X	X	X	X	X
Centro federale di situazione	X	X	X	X	X
Ricerca Svizzera	X	X	X	X	X
OPSEC	X	X	X	X	X
Sensori trasversali	X	X	X	X	X
Rilevamento dei dati/smistamento	X	X	X	X	X
OSINT	X	X	X	X	X
Servizio degli stranieri	X	X	X	X	X
analisi	X	X	X	X	X
ComCenter	X	X	X	X	X

Fornitori di servizi informatici

	Identificazione delle persone	Data dell'iscrizione	Motivo dell'iscrizione	Autorità competente	Fonte d'informazione
Responsabile di progetto e amministratori di sistema	X	X	X	X	X

